

Ulderico Nisticò

I Capitoli di Catanzaro

Rivoluzione francese? No, grazie, siamo già serviti. Ogni bravo calabrese sotto acculturato sa fin dalle elementari che la rivoluzione francese portò la libertà in una Calabria che invece giaceva sotto l'oppressione feudale eccetera eccetera. Vediamo se è vero, leggendo questo testo del 1473, oltre trecento anni prima che la ghigliottina di Robespierre cominciasse a lavorare alla grande a beneficio dei Francesi e poi di tutti gli Europei. Non farò commenti ideologici: il paziente lettore giudichi da solo.

Capitoli et ordinazioni con li quali la universita et uomini della fidelissima cita de Catanzaro se hanno ad infuturum ad regere et governare socto lo felice dominio et demanio de la Maesta di s. re o di soy heredi et successuri facti concessi et publicati per l' Ill.^o don Alfonso de Aragonia duca de Calabria regio primogenito et vicario generale per parte de la Maesta predicta per loro bono quieto et pacifico vivere.

Il futuro Alfonso I, come erede al trono portava il titolo di duca di Calabria. Figlio di Ferrante I, fu un valoroso guerriero e respinse i Turchi da Otranto nel 1480 e represse i feudatari ribelli (1485-1486), ma si rese inviso agli Italiani per il suo carattere troppo irruente, e, successo al padre nel 1494, presto dovette abdicare.

Catanzaro, città regia ormai da un quarantennio, si vede confermati e accresciuti da lui i privilegi, e regolati gli statuti.

Imprimis ordina et concede lo dicto s. duca che de cetero ogni consiglio generale che se farra o celebrera in dicta cita se faccia ad sonum campane essendo presente lo capitano et ufficiale de dicta cita o suo locumtenente o assessore perche habia noticia de le cose che in dicto consiglio se preponeranno per evitare ogni tumulto e scandalo che tale volta accadere sole nel quale consiglio generale... .. ad ognuno possere intervenire senza che non ne possa essere... .. rebuttato...

Si sancisce la massima pubblicità della convocazione dell'adunata generale dei cittadini, a cui tutti possono partecipare, e nessuno può venirne escluso. Garante della legalità e dell'ordine è il capitano, che rappresenta lo Stato ed ha perciò funzioni di ufficiale regio. Questi può delegare un suo funzionario: il luogotenente o un consigliere, detto assessore secondo l'uso imperiale romano.

Così ordina et concede lo dicto s. duca che la... .. universita ogni anno fazano lo dicto consiglio generale in la festa de Nostra [Donna] de agosto servata la forma predicta nel quale debano eligere quaranta citadini zioe dece de li gentilhomini et honorati citadini et trenta del populo... .. dui per parrocchia facendo dicta electione quietamente senza remore donando ciascheduno del dicto consiglio lo parere suo et che per uno notaro in presentia de lo regio ufficiale se scrivano li nomini et cognomini de li citadini che saranno electi et de colloro che li nomineranno quali XXXX electi passeno almeno ciascheduno la eta XXV anni servando questo modo in dicta electione che li gentilhomini et honorati citadini nominano de li loro gentilhomini et honorati citadini e quilli del populo nominino de li loro del populo nominando ciascheduno de la parrocchia sua si che ciascheduno de li assistenti o intervenuti in dicto consiglio generale scriva o faza scrivere in una cartuza lo nomo de quello che voleva eligere o nominare: le quali cartuze se mettano in dui buxoli o berrette zioe separate quelli de li gentilhomini et honorati citadini in una e quelle del populo in

una altra et se cacie per uno garzone dece cartuze de una in una de la buxola o berretta dove sono poste le cartuze de li gentilhomini et honorati cittadini et se scrivano per lo notaro ordinato per la citade publicandoli alta voce et cuxi de la buxola dove sonno poste le cartuze de li nomi de li popolani se cacino per dicto garzone XXX cartuze de una in una et se scrivano ut supra et se publicheno alta voce et quilli che seranno nominati et scripti in dicte cartuze cacciate ut supra siano li XXXX electi per quillo anno et sic se observe anno quolibet in futurum in la quale electione de XXXX per lo presente anno se faza decontinenti che si presenti capituli saranno publicati et da po se faza l'altra in la festa de Nostra Donna de augusto prossimo ventura et sic anno quolibet... .. et faccia in la... .. per la dicti XXXX electi se possano fare et tractare le cose ala universita occurrenti secundo forma de li presenti capitoli.

Il Consiglio generale deve eleggere un Consiglio comunale di quaranta cittadini, dieci nobili o borghesi, trenta popolani, tutti di età superiore ai trent'anni.

La città è anagraficamente, oltre che religiosamente, divisa in parrocchie, e queste eleggono ciascuna due consiglieri.

La procedura di elezione è una designazione di nomi, tra cui estrarre a sorte gli eletti. Tutti i presenti nell'adunata generale scrivono (o fanno scrivere) sotto il controllo di un notaio, in presenza del regio ufficiale, i nomi dei cittadini proposti per l'elezione di coloro che li nomineranno.

Si vota per "stati": nobili e onorati da una parte e popolo dall'altra nominano i loro rappresentanti in numero rispettivo di dieci e trenta, sancendosi così la prevalenza della parte popolare. Ma il concetto moderno "ogni uomo un voto" è assai lontano dalle istituzioni medioevali, che non considerano mai il singolo cittadino, ma sempre la comunità, il ceto, l'ordine, la corporazione, la congregazione o l'area geografica cui esso appartiene e da cui è rappresentato.

Un fanciullo estrae dalle urne i nomi, che debbono venire proclamati ad alta voce dal notaio.

La data dell'elezione è ogni anno quella di "Nostra Donna di Agosto", dunque l'Assunta, che cade il 15 di quel mese.

Notevole è dunque questa prassi di rinnovo annuale del Consiglio, così come quella di stemperare l'elezione attraverso il sorteggio: lo aveva fatto per alcune magistrature l'antica Atene, lo fece, in alcuni momenti della sua travagliata storia costituzionale, Firenze.

Così vole ordina et comanda lo dicto signore Duca che dicti quaranta electi ogni anno habeano mutare et eligere diversi per modo che cui serra per uno anno de dicti electi non ce possa essere l'anno seguente.

Il divieto di rielezione dei magistrati, come quello del Consiglio, serve ad evitare la formazione di una classe politica professionale, sempre guardata con sospetto e disprezzo, da Platone in poi.

Così ordina et concede lo dicto s. duca che venendo la dicta festa de Nostra Donna de augusto prima ventura li dicti XXXX electi senza convocare altro consiglio generale possano et debeano eligere li officiali de dicta universita et sic de inde anno quolibet in futurum in quisto modo che presente lo dicto regio capitano et ufficiale locumtenente o assessore quietamente senza strepito et remore eligano et nominino quatro persuni deli gentilhomini et honorati cittadini et del populo allo officio de sindacato et dui alo officio de mastrojurato delle gentilhomini et dui persuni uno deli de li gentilhomini et honorati cittadini et uno del populo ali judici annali et dui per lo officio de auditori o rationali uno de li dicti gentilhomini et uno del populo: Li quali officiali sa possano et debeano per li dicti XXXX electi eligere deli loro medesimo o altro de fora lo dicto numero lo como meglio li parera facendo iati electione o nominatione overo scotrinio per fave bianche ci negre mictendole in una berretta secretamente che le fave bianche siano poi la parte affermativa et lo negre per la negativa che ad ciascheduno dicti electi siano date dui fave una bianca e una negra per lo officiale

perche possa mectere in ditto scotrinio una de quella che meglio li parera overo so faza per cartuze come alloro meglio parrà.

Funzione prima del Consiglio comunale è di designare gli ufficiali cittadini: quattro designati dai gentiluomini e onorati e del popolo all'ufficio di sindaco e due all'ufficio di mastrogiurato tra i gentiluomini e due, uno dei gentiluomini e onorati cittadini e uno del popolo, per giudici annuali, e due per l'ufficio di auditore o razionale, uno dei gentiluomini e uno del popolo.

Mentre dunque nel Consiglio comunale è netta la prevalenza popolare, i rapporti tra i ceti paiono riequilibrarsi nella suddivisione delle magistrature. Evidentemente si richiedeva per queste funzioni una preparazione culturale e una esperienza che non era facile trovare nel "popolo basso".

Le modalità di elezione sono o per schede, o per designazione nominativa: in questo caso il voto consiste nell'approvare o no la candidatura, attraverso il consuetudinario uso delle fave.

Così fatta detta elezione la detta università sia tenuta et debeat de continenti scrivere et advisare la Maesta del s. re overo lo vicario o lo locumtenente generale dela dicta provincia mandandoli la lista dela dicta electione perche se possa confermare dui sindici uno mastrojurato et li altri officiali predicti colloro che dicta Maesta o vicario o locumtenente generale predicto pareranno et quando noli paresse expediente che deli nominati ad alcuni de dicti officij se devessero confermare in tale caso li dicti XXXX electi debeano fare altra nominatione o electione et mandarela al modo predicto per octenire la dicta confirmatione senza la quale nexuno de dicti officiali non possa nec debba esercitare li dicti officij.

In verità l'ultima parola spetta al re, o per esso al vicario o luogotenente generale di Calabria, che deve scegliere tra i quattro designati due sindaci, un mastrogiurato e gli altri ufficiali predetti. Senza la conferma regia, non si può esercitare alcun potere.

Ove il re o chi per esso non dovessero confermare nessuno dei candidati, il Consiglio dovrà ripetere l'elezione.

Così ordina et concede lo dicto s. duca che ogni volta che dicti XXXX se voleranno congregare lo possano fare senza havire altra licentia dal dicto ufficiale ma solamente debeano dare notitia al dicto ufficiale de dicta congregatione et che li dicti XXXX electi possano essere chamati per lo sindaco o per lo sergente dela universita senza che per lo ufficiale ne possano essere proibiti et che dicta congregatione se faza in la ecclesia de sancto francisco de la piazza de la dicta cita li quali XXXX compresi in dicto numero sindici mastro jurato audituri et altri officiali predicti possano et debeano tractare fare governare et exequire ogni cosa ala dicta universita per quello anno necessaria et occurrente tanto per fare e imponere pagamenti mandare sindici o per qual'unca altro respectu senza convocare o celebrare altro consiglio o parlamento generale presente lo ufficiale predicto si non fosse pero de querele o cause che contro lo dicto ufficiale esponessero et tractassero che in tale caso lo dicto ufficiale non ce habea assistere nec intervenire riservando pero et declarando che si le faccende o cause de la universita saranno de poca importanza como de spendere fini ala summa de sei ducati in giù li dicti sindici con li audituri lo possono fare et exequire senza convocare tutti li dicti XXXX ma in ogni altra cosa sempre siano li XXXX predicti et si per caso alcuno ni fosse morto malato o legitime impedito vel absente li restanti per quella volta possano eligerne de li altri per quanti saranno dicti assenti morti malati o legitime impediti per fornire lo dicto numero li quali non possano costituire nixuno in loco suo si non serra per ipsi pari consensu eletto.

La riunione del Consiglio comunale non è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ufficiale regio, ma questo deve venire informato.

La convocazione avviene, nella chiesa di San Francesco, ad opera del sindaco o del sergente del Comune.

Il Consiglio dei quaranta può imporre pagamenti, dare incarichi ai sindaci o prendere qualunque altra decisione senza dover convocare il Consiglio o parlamento generale, purché sia presente l'ufficiale.

Questi dovrà, al contrario, astenersi dal presenziare alle riunioni quando vi si discutano lamentele nei suoi confronti.

Alcuni affari di poca rilevanza, come le piccole spese, possono venire discussi e decisi dalla sola Giunta comunale (sindaci, assessori...), senza bisogno di convocare il Consiglio comunale dei quaranta.

Si disciplina poi la surroga di morti, malati o legittimamente impediti o assenti: infatti si tratta di un collegio perfetto, in cui il numero deve essere di quaranta membri.

Quelli che vengono surrogati, non possono a loro volta venire sostituiti.

Così vole et ordina lo dicto s. duca che li predicti XXXX electi con dicti sindaci et officiali non possano deducere o mettere in exequitione cosa alcuna che se tractera per loro per lo bisogno o interesse de dicta universita si non serra prima ben disectata e consultata fra loro et almeno per le doi parte de loro conciusa, siche presente lo dicto regio ufficiale lo notaro overo mastrodacti debeat scrivere le proposte de tale consiglio et li voti deli XXXX perche se veda se con deliberatione dele dicte parti se faranno et exequeranno le faccende dela universita predicta siche in questo se serve la pragmatica per lo dicto duca facta generalmente in la provincia et la dicta cita presentata. Lo quale notaro se debeat per dicti XXXX eligere diverso ogni anno et per quello anno sia franco deli fiscali functioni et pagamenti perche habia scrivere le faccende et cose ala dicta universita occorrenti.

Vengono disciplinati i lavori del Consiglio: è necessaria l'approvazione dei due terzi per assumere delle decisioni; le proposte devono venire registrate da un notaio, seguendo le disposizioni che Alfonso ha emanato nella sua qualità di duca di Calabria.

Il notaio viene compensato con esenzioni fiscali, ma, scaduto l'anno, non può essere riconfermato nell'incarico.

Così vole et ordina lo dicto s. duca che colloro che seranno officiali in uno anno non possano per tre anni essere in quilli medesimi nec in altri officij dela universita perche in questo modo se repartano per tucti li dicti officij et ogni uno del haffanno del honori et del utile li quali sindaci mastrojurato et judici habiano quello salario et emolumento sonno soliti havere .

Gli ufficiali comunali non sono rieleggibili per tre anni nelle cariche e negli uffici del Comune. È detto con semplicità che si vuole gli incarichi pubblici, con onori ed oneri, coinvolgano un gran numero di cittadini.

Sindaci, ufficiali e giudici debbano venire compensati.

Item vole ordina et concede lo dicto s. duca che li dicti XXXX electi bisognando pagare alcuni pagamenti o altri carichi de spese per apprezzo possano et debeano eligere ogni anno lo primo de settembre incomenzando del anno che per avventura incomenzeranno ad imponere tali pagamenti tre appretiaturi servando la forma de la pragmatica del s.re li quali appretiaturi del mese de magio ogni anno se besognera incomenzano ad fare lo apprezzo et renovarlo ogni anno o fornirlo per tucti li XV de agusto et habiano per loro salario ducati due per uno senza altro emolumento siche non possano essere nec siano franchi deli pagamenti fiscali nec meno de cabelle nec de altri pagamenti extraordinari che quomodocunque per la universita se pagaranno per li quali appretiaturi se debeano fare tre quaterni uno per loro altro per lo ufficiale et altro per li electi et sindaci et in dicti quaterni si faccia particolare mentione de dicto apprezzo de ciascheduno et del che tochera deli pagamenti che se imponderanno perche meglio se possa vedere si dicti appretiaturi

haveranno mancato... ... possano commettere fraude alcuna la declarando lo dicto signore che si alcuni fossero gravati o demandassero essere disgravati o allegassero altri defecti o mancamenti innanzi che se recoglia lo pagamento debeat essere intisi per li dicti XXXX electi per li sindaci et consentia de tucti fare lo disgravamento de dicti defecti per quella volta che tale pagamento serra imposto ma quando fosse incomenzato ad recogliere non siano auduti ma per quella volta pagano como in dicto quaterno se troveranno apprezzati e taxati.

Tre periti, osservando la forma della pragmatica del re, insediandosi a settembre, entro l'agosto effettuino la stima dei beni dei cittadini, onde determinare la loro capacità impositiva.

Il loro salario sarà di ducati due senza altro emolumento ed esenzioni.

Dovranno tenere tre registri, uno per loro, un altro per l'ufficiale e altro per il Comune.

Contro le stime dei periti è ammesso ricorso, purché questo avvenga prima che si inizino ad effettuare i singoli pagamenti. Una volta che i ruoli tributari iniziano ad avere esecuzione, non possono più essere modificati.

Così vole et ordina lo dicto s. duca che li dicti sindaci mastro jurato et altri officiali de la dicta cita in fine anni debeat dare cuncto et ragione ala universita impotere de li dicti dui audituri et sindaci novi presente lo rationale de la regia corte che generalmente in la provincia serra deputato ad videre li cuncti dele terre demaniali senza lo quale rationale dicti cuncti non se possano vedere nec liquidare nec meno farese le quitanze absolutorie et che per nexuno modo la universita o li dicti electi et officiali non possano fare grati o remissione et donazione de alcuni debiti o residui de la dicta universita ad qualsevoglia debitore de quella et che in questa parte in omnibus et per omnia se observe la pragmatica del dicto s. duca in la dicta provincia ad quisto fine generalmente ordinata et ala dicta universita presentata.

È questo il capitolo politicamente forse più significativo. Così vuole e ordina il detto signor duca che i sindaci, il mastrogiurato e gli altri ufficiali alla scadenza del mandato debbano presentare il rendiconto amministrativo ai nuovi amministratori, alla presenza del "razionale", l'ufficiale incaricato di revisionare i conti delle terre demaniali.

Il rationale ha il compito di esigere che vengano saldati tutti i debiti residui, senza facoltà di rimmetterli o rinviarne il pagamento.

Così vole et ordina lo dicto s. duca che lo mastrogiurato lo quale exerce lo officio de mastro de fiera che se fa in la dicta cita debeat havire dui assistenti eligendi per li dicti XXXX electi senza li quali non possa fare cosa alcuna nec judicare: il quale de continenti finita la fiera debeat stare ad sindacato per XV di avanti lo giudice o assessore del capitano da dicta cita et dui assistenti o sindacaturi per li dicti XXXX eligendi dele facende de dicta fiera et cussi ancora lo mastro jurato in fine officij ogni anno debeat stare ad sindacato sindicandolo dui eligendi per li dicti XXXX electi et che l'uno sia deli gentilhomini et honorati cittadini et l'altro del populo con lo dicto giudice et assessore perche li si levi li via de fare male.

Il mastrogiurato comunale che esercita l'ufficio di mastro della fiera deve avere due assistenti eletti dal Consiglio Comunale e corresponsabili della sua gestione, e sottoporsi a rendiconto dinanzi al giudice o assessore del capitano da detta città e a due revisori dei conti eletti dal Consiglio.

Il mastrogiurato del resto è sottoposto a rendiconto alla fine dell'ufficio di fronte a due revisori dei conti eletti dal Consiglio, l'uno dei gentiluomini e onorati, l'altro del popolo, con il detto giudice e assessore.

Il rendiconto della gestione delle fieri assume una particolare importanza in una città che viveva e prosperava dell'artigianato della seta, che attirava dentro le sue mura sia i venditori di prodotto grezzo che gli acquirenti del prodotto finito, con un notevolissimo movimento di persone e denaro.

Item vole et ordina lo dicto s. duca che la catapania de dicta cita che se sole vendere si per caso non se vindisse et la volessero fare exercitare a credenza se debeano eligere dui uno deli gentilhomini et honorati cittadini et l'altro del populo che exercitino dicto officio de cathapane li quali siano electi per li dicti XXXX servando lo modo de lo eligere deli altri officiali eligendose ogni anno diversi secondo lordine predicto et che per l'uno anno sia delli gentilhomini et honorati cittadini e l'altro anno del populo.

La catapania è un antico ufficio che conserva, sia pure con funzioni assai ridotte, il titolo bizantino di catepano, un giorno del Governatore di tutta l'Italia appartenente all'Impero d'Oriente. Il catapano di Catanzaro curava l'annona.

È uso appaltarla, ma il Comune ha facoltà di esercitarla direttamente delegando due eletti dal Consiglio, uno dei gentiluomini e onorati cittadini, e l'altro del popolo, secondo le consuetudini elettivi, ma con la clausola dell'alternanza tra i due ceti (un anno sia dei gentiluomini e onorati e l'altro del popolo), e con divieto di rielezione.

Così per possiresi più habilmente pagare li pagamenti de dicta cita per qualunca respecto o bisogno se imponessero o per aprezo o per cabelle vole et ordina lo dicto signore che li jaconi salvagi et coniugati quali non portano habito et tonsura clericalie nec vivono clericaliter non interveniendo ali diurni et nocturni officij siano tenuti et debeano essere constricti ad contribuire ad tucti dicti pagamenti como li layci de dicta cita.

Quella dei "diaconi selvaggi" fu in Calabria una delle non poche questioni che contrapponevano la Chiesa alle autorità civili.

Portavano tale curiosa denominazione i laici che, coniugati e senza obbligo di abito clericale, rivestivano la qualifica di "persone ecclesiastiche", e godevano delle esenzioni fiscali e dei privilegi del clero propriamente detto. I vescovi si procuravano così un vero partito di assistiti e favoriti. Alfonso, obbedendo palesemente ad istanze cittadine di sapore anticlericale *ante litteram* e influenzate dallo spirito umanistico, ordina che cessi questo palese abuso, e che i diaconi selvaggi contribuiscano ai pagamenti di tributi e imposte come i laici.

La questione si trascinò in Calabria fino al XVIII secolo.

Demum lo dicto s. duca statuisce et ordina che li presenti capituli siano observati ad unguem per li predicti homini et universita et per li predicti consiglieri o electi sindici mastrojurato et altri in ipsi nominati et compresi presenti et futuri et che ogni volta che se contrafarra se incorra per li dicti inhobedienti la pena de onze cinquanta la metate per la corte et l'altra metate alo accusatore applicanda et che lo Ill.^o don Herrigo come locumtenente generale de dicta provincia et altro qualsevoggia vicerre et ufficiale auditore o per qualunca denominatione denominato debeano observare li dicti capituli quali lo dicto Ill.^o s. duca ha fatto publicare perche nexuno non se possa per ignoranza excusare.

Ai capitoli si dà la massima pubblicità. Contravvenire a queste disposizioni comporterà una multa di cinquanta once. Secondo la prassi, il delatore verrà compensato con metà della somma. Cureranno l'applicazione dei capitoli intanto quel don Enrico d'Aragona, fratello di Alfonso e luogotenente generale di Calabria, che, creato duca di Terranova e morto prematuramente, ispirò il *Compianto* con cui inizia la letteratura calabrese in volgare; e tutti gli ufficiali e funzionari responsabili.